



Allegato B al n. 76/56 di repertorio

STATUTO
della
ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE
"Parenti Tour APS"

Art 1. Denominazione.

1.1. Il presente statuto contiene le regole organizzative dell'associazione di promozione sociale Ente del Terzo Settore denominata **"Parenti Tour associazione di promozione sociale"** o, in forma abbreviata, **"Parenti Tour APS"**.

1.2. Di tale denominazione – comprensiva dell'indicazione di "Associazione di Promozione sociale" o dell'acronimo "APS" – deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Non è invece indispensabile, ferma la conservazione della natura di Ente del Terzo Settore, l'utilizzo nella denominazione sociale dell'indicazione di Ente del Terzo Settore o dell'acronimo E.T.S., trattandosi di associazione di promozione sociale.

1.3. L'associazione indica gli estremi di iscrizione nel R.U.N.T.S. negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2. Sede.

2.1. L'associazione ha sede legale nel Comune di Modena.

2.2. La variazione di indirizzo all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria ed è deliberata dall'organo amministrativo con le maggioranze previste dal presente statuto. La variazione di indirizzo deve essere comunicata entro trenta giorni, ai sensi dell'art. 48 d. lgs. n. 117/2017.

2.3. Con decisione dell'organo amministrativo, l'associazione potrà istituire o sopprimere, in Italia e all'estero, uffici direzionali e operativi, delegazioni, succursali, stabilimenti o unità locali, produttive e direzionali comunque denominati, per svolgere, in via accessoria e strumentale, attività di promozione e sviluppo dello scopo dell'ente.

2.4. Le disposizioni del presente articolo relative alla sede riguardano pure le eventuali sedi secondarie, la cui istituzione è di competenza dell'organo amministrativo.

Art. 3. Durata.

3.1. L'associazione ha durata illimitata, salvo scioglimento volontario.

Art. 4. Scopo e attività.

4.1. L'associazione di promozione sociale è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, in forma esclusiva o principale, delle attività di interesse generale indicate nel presente articolo. In particolare, l'associazione, quale proprio scopo, è costituita al fine di:

- accrescere la partecipazione attiva e responsabile della cittadinanza nella risoluzione dei problemi della comunità;
- potenziare l'integrazione dei privati nel contesto che gli stessi frequentano o in cui risiedono;
- stimolare la cultura della musica come momento di socializzazione;
- promuovere la crescita e lo sviluppo di consolidati e nuovi percorsi e stili artistici;
- rinsaldare il senso di appartenenza alla comunità, favorendo l'integrazione dei nuovi soggetti residenti;



- stimolare l'apertura mentale e lo sviluppo di nuovi pensieri atti alla crescita dell'individuo sia come singolo sia all'interno della comunità.

4.2. Per il perseguimento dell'indicato scopo, l'associazione di promozione sociale esercita le attività di interesse generale di cui **alle lett. e); i); j); k); v); z); dell'art. 5. d. lgs. n. 117/2017** e quindi:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché alla produzione, all'accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;

- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, nello svolgimento delle descritte attività di interesse generale, l'associazione potrà, a titolo esemplificativo:

- organizzare eventi di aggregazione sociale, quali feste, festival, convegni e seminari aperti alla cittadinanza;

- progettare iniziative intesi alla promozione delle arti, quali scrittura, pittura, musica, scultura e altre;

- provvedere alla sistemazione, al riordino e alla qualificazione di luoghi pubblici e privati, dimessi o abbandonati;

- programmare, promuovere, organizzare e curare eventi e momenti di socializzazione e animazione territoriale;

- adottare iniziative a sostegno di soggetti fragili o disagiati;

- stipulare accordi e convenzioni con enti e istituzioni pubblici e privati al fine di promuovere l'esercizio delle attività di interesse generale indicate nello statuto;

- raccogliere fondi attraverso iniziative di autofinanziamento e/o di ricerca fondi, a titolo liberale, gratuito ovvero anche a qualsiasi altro titolo;

4.3. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, anche d'impresa, purché secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e i limiti fissati dall'art. 6. d. lgs. n. 117/2017 e meglio individuate dall'organo amministrativo.

4.4. L'associazione può, altresì, compiere ogni atto funzionale al perseguimento dei propri scopi.

In particolare, a titolo esemplificativo, può:

a) alienare, acquistare, gestire, affittare, locare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, di beni immobili, mobili, impianti, attrezzature e materiali utili o necessari per l'espletamento delle proprie attività;



b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari e stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici in funzione dello svolgimento delle proprie attività;

c) richiedere finanziamenti per le operazioni deliberate, tra cui, senza esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, con prestazione di garanzie;

d) svolgere tutte le attività utili a raccogliere fondi e donazioni, in denaro o in natura anche con modalità innovative attraverso l'utilizzo di piattaforme *web* e *social*;

e) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque strumentali al perseguimento degli scopi della Fondazione.

Art. 5. Volontari e lavoratori dipendenti.

5.1. L'associazione di promozione sociale si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro, tenuto a cura dell'organo amministrativo, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il trattamento dei volontari è disciplinato dagli artt. 17 e 18 del d. lgs. n. 117/2017.

5.2. L'associazione di promozione sociale può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo l'art. 17,5 d. lgs. n. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e delle finalità indicate nel presente statuto. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari e al venti per cento del numero degli associati.

Art. 6. Associati. Condizioni di ammissione.

6.1. Sono membri dell'associazione tutti i sottoscrittori dell'atto costitutivo in qualità di soci fondatori e coloro che, condividendo le finalità altruistiche dell'ente, facciano richiesta di ammissione al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo può accogliere anche le richieste di altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

6.2. La domanda di ammissione deve essere inviata al consiglio direttivo in forma scritta o con altri mezzi, anche digitali, che diano prova dell'avvenuto ricevimento. È fatta salva la possibilità per il consiglio direttivo di indicare, nelle forme che ritiene più opportune, anche mediante pubblicazione sul sito *web* dell'associazione, più specifici criteri e regole di carattere formale e sostanziale per l'ammissione, purché non discriminatori e ispirati al principio di parità di trattamento.

6.3. L'ammissione è comunicata, con qualsiasi mezzo suscettibile di attestare l'avvenuto ricevimento, al richiedente dal consiglio direttivo, che provvede ad annotarla nel Libro degli Associati tenuto a propria cura.

6.4. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il consiglio direttivo provvede a darne comunicazione, entro 60 giorni, al richiedente indicando sinteticamente le ragioni del diniego, che non possono in nessun caso essere fondate su criteri discriminatori. L'interessato può richiedere, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, che sulla sua domanda si pronunci l'assemblea che, se non appositamente convocata, delibererà alla prima convocazione utile.

6.5. L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni



economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati, né prevede il diritto al trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa, né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione associativa alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6.6. Il numero degli associati non deve essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale. Se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quello stabilito nel presente comma, esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'associazione di promozione sociale è cancellata dal R.U.N.T.S. se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

Art. 7. Diritti e doveri degli associati.

7.1. Gli associati hanno diritto:

- di partecipare alle assemblee, purché in regola con il pagamento annuale della quota associativa, essendo in caso contrario precluso il diritto di voto;
- di conoscere i programmi con i quali l'organizzazione intende promuovere lo scopo dell'associazione;
- di partecipare in genere a tutte le iniziative promosse dall'associazione;
- di recedere in qualsiasi momento dall'associazione;
- di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da inviare al consiglio direttivo, che dovrà dare riscontro entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

7.2. Tutti gli associati sono obbligati:

- a osservare le norme del presente statuto e le deliberazioni degli organi associativi;
- a versare la quota associativa come determinata annualmente dal consiglio direttivo;
- a contribuire al perseguimento delle finalità dell'associazione secondo le proprie possibilità e capacità;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione.

7.3. Le quote e i contributi versati dagli associati non sono, in nessun caso, ripetibili: né in caso di scioglimento del rapporto particolare, né in caso di scioglimento dell'ente.

7.4. La qualità di associato non è trasmissibile né a causa di morte né per atto tra vivi.

Art. 8. Perdita della qualifica di associato.

8.1. La qualifica di associato si perde per:

- a) morte dell'associato persona fisica o per estinzione dell'associato ente;
- b) per esclusione, che è deliberata dal consiglio direttivo nel caso di gravi inadempimenti dell'associato nei confronti dell'associazione. L'esclusione è comunicata, a cura dell'organo amministrativo, all'associato tramite posta certificata o altro mezzo idoneo a garantire la prova dell'avvenuto ricevimento con sintetica indicazione dei motivi.

L'esclusione avrà effetto decorsi sessanta giorni dalla data della comunicazione di cui sopra, salvo che, entro tale termine, l'associato escluso non proponga opposizione dinanzi al tribunale competente, il quale potrà anche sospendere l'esecuzione della decisione di esclusione. In caso di accoglimento dell'opposizione l'associato è reintegrato nell'associazione con effetto retroattivo.

A titolo indicativo e non limitativo, possono costituire cause di esclusione:

- i) il mancato pagamento della quota annuale associativa nonostante sia stata ricevuta una diffida da parte dell'organo amministrativo;



- ii) la reiterata mancata partecipazione alle iniziative promosse dall'associazione (a questo proposito costituisce causa di esclusione la mancata partecipazione a tre assemblee consecutive regolarmente convocate);
- iii) l'inadempimento rispetto all'obbligo di effettuare versamenti deliberati dagli organi dell'associazione,
- iv) una condotta incompatibile con le finalità dell'associazione.

c) per recesso, che può essere esercitato in qualsiasi momento mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica, anche non certificata, da inviarsi all'organo amministrativo. Il recesso ha efficacia decorsi 60 giorni dall'avvenuta comunicazione. Il recesso esercitato in maniera intempestiva, cioè con efficacia successiva alla data prevista per il pagamento della quota associativa, non esonera il recedente dal pagamento della quota di periodo.

8.2. La perdita della qualità di associato comporta pure l'automatica decadenza dalle cariche associative ricoperte.

Art. 9. Patrimonio e fonti di finanziamento.

9.1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dal fondo di dotazione iniziale;
- b) dalle contribuzioni pubbliche e private con destinazione espressa e/o deliberata dal consiglio direttivo a incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del patrimonio;
- d) dagli avanzi di gestione trasferiti dai precedenti esercizi;
- e) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.

9.2. L'associazione finanzia le proprie attività con:

- a) le rendite e i proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- b) le quote e ogni altra attribuzione degli associati;
- c) le erogazioni liberali e i contributi pubblici e privati versati alla associazione;
- d) le somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del Patrimonio per delibera dell'organo amministrativo;
- e) i proventi e/o i ricavi derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse;
- f) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 d. lgs. n. 117/2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- g) ogni altra entrata compatibile con le finalità della associazione nei limiti consentiti dal d. lgs. 117/2017.

9.3. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la prosecuzione dell'attività in forma di associazione di promozione sociale non riconosciuta, ovvero la fusione o lo scioglimento dell'associazione medesima.

Art. 10. Organi dell'associazione.

10.1. Sono organi dell'associazione:

- a) l'assemblea degli associati;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente, il vice presidente
- d) il collegio dei Probiviri, se istituito con decisione assembleare.



Art. 11. Assemblea degli associati. Convocazione.

11.1. L'assemblea è convocata – presso la sede dell'associazione o anche altrove, purché nel territorio della Repubblica Italiana – dal presidente del consiglio direttivo (o in caso di sua impossibilità dal vice Presidente) almeno una volta l'anno, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto o del bilancio e, quando occorre, per la nomina delle cariche sociali. L'assemblea, inoltre, deve essere convocata ogni volta che il consiglio direttivo, in persona del presidente, lo ritenga opportuno o quando lo richiedono almeno un decimo degli associati, con comunicazione scritta da inviarsi al consiglio direttivo a mezzo di lettera raccomandata A/R o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento.

11.2. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo ovvero, in caso di sua assenza, dal vice presidente o dalla persona designata dall'assemblea a maggioranza dei presenti. L'assemblea designa un segretario, anche non associato, incaricato della redazione del verbale. In caso di redazione del verbale in forma notarile non occorre la designazione di un segretario.

11.3. L'assemblea è convocata mediante avviso contenente il giorno, l'ora, il luogo della riunione e le materie oggetto di trattazione, spedito con lettera raccomandata o messaggio di posta elettronica certificata o semplice, o altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno sette giorni prima della data della riunione. L'avviso di convocazione può anche indicare convocazioni successive rispetto alla prima, purché le stesse non siano convocate per lo stesso giorno dell'assemblea di precedente convocazione.

11.4. Nel caso in cui il numero di associati sia superiore a cinquecento la convocazione personale di cui al precedente comma può essere sostituita dalla pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'associazione.

12. Assemblea degli associati. Intervento mediante mezzi di telecomunicazione.

12.1. Con decisione rimessa alla discrezionalità del soggetto legittimato alla convocazione in ordine alle forme e alle modalità, è possibile:

a) convocare l'assemblea in forma ibrida e, quindi, consentire nell'avviso di convocazione, quale sistema di partecipazione aggiuntivo rispetto alla presenza fisica, l'intervento mediante un sistema di telecomunicazione, con collegamento audio o video;

b) implementare le modalità di partecipazione all'assemblea, già convocata unicamente secondo la modalità di presenza fisica, consentendo, anche in un momento successivo a quello di invio dell'avviso di convocazione, senza decorso di nuovi termini, quale sistema di partecipazione aggiuntivo rispetto alla presenza fisica, l'intervento mediante un sistema di telecomunicazione, con collegamento audio o video, purché nel luogo fisico di convocazione sia presente almeno il soggetto incaricato della redazione del verbale assembleare;

c) convocare l'assemblea in forma esclusivamente telematica e virtuale, senza cioè prevedere un luogo fisico di svolgimento dei lavori assembleari.

12.2. In tutti i casi in cui è prevista una modalità di partecipazione telematica, in forma ibrida o esclusiva, devono sempre essere rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e parità di trattamento dei partecipanti. A questo proposito, il sistema di telecomunicazione deve necessariamente assicurare:

a) al presidente di verificare la regolarità della costituzione, di accertare in



modo non equivoco l'identità e la legittimazione dei presenti, di regolare lo svolgimento dei lavori e di accertare i risultati delle votazioni;

b) al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

c) ai partecipanti di percepire lo svolgimento dell'assemblea e di intervenire in tempo reale alla discussione e alla votazione anche ricevendo, trasmettendo o visionando documenti.

12.3. La predisposizione e la scelta del sistema di telecomunicazione è rimessa esclusivamente all'organo titolare del potere di convocazione. L'invio delle concrete credenziali di accesso al sistema di telecomunicazione può anche essere successivo all'avviso di convocazione, purché non sia pregiudicato il diritto di intervento dei partecipanti. Resta facoltà del soggetto legittimato alla convocazione prevedere condizioni particolari, tali da non limitare il diritto di intervento, per poter partecipare all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni, quale a titolo esemplificativo, l'obbligo di comunicare all'organo direttivo che la partecipazione dell'associato avverrà secondo questa diversa modalità partecipativa.

Art. 13. Assemblea degli associati. Voti e quora.

13.1. L'assemblea delibera secondo il principio capitaro, avendo ogni associato un voto. Il voto è espresso in modo palese.

13.2. Ogni associato può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega scritta. Ciascun associato non può rappresentare più di tre persone se il numero complessivo di associati è pari o inferiore a cinquecento; il limite sale a cinque persone se il numero complessivo di associati è superiore a cinquecento. La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti dell'associazione. Se la rappresentanza è conferita a un ente, il voto è esercitato dal legale rappresentante dell'ente stesso, il quale può anche delegare un proprio dipendente o collaboratore anche se nulla è scritto nella delega.

13.3. Il mancato pagamento della quota associativa non attribuisce il diritto di voto, nemmeno per delega, in assemblea e l'associato moroso non è computato ai fini delle maggioranze richieste per la regolare costituzione e per la deliberazione.

13.4. In prima convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza degli associati e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda o ulteriore convocazione, l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti, in proprio o per delega, qualunque sia il numero degli intervenuti. Nelle deliberazioni che riguardano la responsabilità dei consiglieri, questi non hanno diritto di voto.

13.5. Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, in prima convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei tre quarti degli associati, in proprio o per delega, e delibera con la maggioranza dei voti dei presenti. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita con la maggioranza degli associati e delibera con la maggioranza dei presenti. Per le convocazioni successive alla seconda - e anche in seconda convocazione nel caso in cui l'associazione abbia più di cinquecento associati - l'assemblea delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, qualunque sia il numero degli intervenuti.

13.6. Per le deliberazioni concernenti lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre



quarti degli associati.

13.7. Per le operazioni di trasformazione, fusione e scissione che non determinano la perdita della qualità di associato, le maggioranze sono quelle previste per le modificazioni dello statuto.

13.8. Se l'associazione ha più di cinquecento associati e ciò è previsto nell'avviso di convocazione, il voto può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza, anche elettronica.

Art. 14. Competenze inderogabili dell'assemblea.

14.1. L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali nonché, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dall'atto costitutivo, dallo statuto o dalla legge alla sua competenza.

Art. 15. Consiglio direttivo.

15.1 L'associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un minimo di due a un massimo di nove consiglieri, incluso il Presidente. Il numero dei consiglieri è determinato dall'assemblea in sede di nomina.

15.2. I membri del consiglio direttivo sono nominati dall'assemblea necessariamente tra gli associati che rivestono anche la qualifica di volontari, restano in carica cinque esercizi e scadono con l'assemblea che approva il bilancio relativo al quinto esercizio. I membri del consiglio direttivo sono rieleggibili senza limiti.

15.3. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, colui che ha subito l'apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

15.4. Qualora nel corso del mandato venissero a mancare uno o più membri, che non costituiscono la maggioranza del consiglio direttivo, lo stesso consiglio direttivo provvede a sostituirli, purchè la maggioranza dei consiglieri sia sempre di nomina assembleare. I membri del consiglio direttivo così nominati restano in carica sino alla scadenza del consiglio di cui fanno parte.

15.5. Nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei consiglieri in carica, dev'essere convocata l'assemblea per provvedere alla sostituzione. I consiglieri cessati, in quest'ultimo caso, restano in carica fino alla sostituzione.

16. Deliberazioni del consiglio direttivo.

16.1. Il consiglio direttivo è convocato dal Presidente con avviso spedito a mezzo lettera raccomandata, o messaggio di posta elettronica al domicilio o all'indirizzo di posta elettronica dagli stessi comunicato all'associazione, o con qualsiasi altro strumento che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno cinque giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, almeno quarantotto ore prima. L'avviso contiene l'indicazione del giorno,



dell'ora, del luogo della riunione e l'elenco degli argomenti da trattare. È consentita la riunione mediante mezzi di telecomunicazione con le stesse disposizioni previste per l'assemblea degli associati.

16.2. Le adunanze del consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.

16.3. Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal presidente e dal soggetto verbalizzante.

16.6. È fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni di consiglio direttivo. Qualora un consigliere non partecipi ai due terzi delle riunioni tenute nel corso di un intero esercizio sociale decade dalla carica.

16.7 Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta dalla maggioranza dei consiglieri. Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

16.8. Il consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il presidente e, se ritiene, il vice presidente e il segretario che resteranno in carica quanto il consiglio stesso.

Art. 17. Competenze del consiglio direttivo.

17.1. Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione compresi, fra gli altri, quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee, in persona del Presidente o del vice Presidente;
- c) nominare il presidente, il vice presidente e il segretario determinandone compiti e poteri;
- d) deliberare sull'ammissione di nuovi associati e adottare i provvedimenti di decadenza ed esclusione;
- e) redigere il bilancio preventivo, consuntivo ed, eventualmente, quello sociale;
- f) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione e il funzionamento dell'associazione;
- g) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- j) negoziare e concludere con istituti di credito la concessione di prestiti, mutui o altre forme di finanziamento ed anche mediante prestazione di garanzie a favore dell'associazione;
- k) costituire e/o aderire ad associazioni, fondazioni, società, associazioni temporanee, *joint ventures*, consorzi, reti, sottoscrivere protocolli d'intesa e in generale porre in essere le più opportune forme di collaborazione con soggetti terzi;
- l) conferire incarichi a soggetti terzi per la realizzazione degli scopi statutari;
- m) definire le attività diverse da quelle di interesse generale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017;
- n) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto o dalla



legge espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi.

17.2. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Il consiglio può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, ovvero ad un comitato esecutivo; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti, il tutto nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Art. 18. Presidente – Vice Presidente.

18.1. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, dura in carica cinque esercizi o comunque fino alla scadenza del consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto senza limiti.

Il presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni e, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

18.2. Il presidente può nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.

18.3. Il consiglio direttivo nomina anche un vice presidente, che fa le veci del presidente in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo. La firma del vice presidente, che è investito altresì del potere di rappresentanza, vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente. Il vice presidente dura in carica cinque esercizi o comunque fino alla scadenza del consiglio che lo ha eletto e può essere rieletto senza limiti.

Art. 19. Organo di controllo e revisione legale.

19.1. L'assemblea nomina l'organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 d. lgs. n. 117/2017 ovvero qualora lo ritenga opportuno.

19.2. L'organo di controllo resta in carica cinque esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.

19.3. I componenti dell'organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 c.c., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, c.c. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

19.4. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d. lgs. n. 231/2001 qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

19.5. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

19.6. Le riunioni dell'organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. Si applicano le stesse disposizioni previste dalla legge e dal presente statuto per le riunioni del consiglio direttivo, anche con riferimento alla tenuta del Libro delle adunanze.

19.7. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

19.8. I componenti dell'organo di controllo assistono alle riunioni del



Consiglio di Amministrazione.

19.9. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui il Consiglio di Amministrazione decida di affidare la revisione ad un Revisore legale dei conti o di una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20. Collegio dei Probiviri.

20.1 L'assemblea può nominare il Collegio dei Probiviri composto da tre componenti scelti tra gli associati che non ricoprano cariche associative.

20.2. Il Collegio dei Probiviri, ove nominato, è presieduto dal componente più anziano e ha la funzione di dirimere eventuali contestazioni che insorgano tra associati o fra questi e gli organi dell'Associazione per motivi attinenti al rapporto associativo. I suoi membri sono rieleggibili e restano in carica cinque esercizi.

Art. 21. Compensi per le cariche sociali.

21.1. Agli amministratori, ai componenti dell'organo di controllo e a chiunque rivesta cariche sociali possono essere riconosciuti compensi individuali proporzionati all'attività, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni.

21.2. L'associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Art. 22. Esercizio Finanziario. Bilancio. Divieto di distribuzione di utili.

22.1 L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio il 1° agosto e termina il 31 luglio di ogni anno. Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, il consiglio direttivo sottopone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di esercizio relativo all'esercizio finanziario. Il bilancio è depositato entro il 30 giugno di ogni anno ai sensi dell'art. 48 d.lgs. n. 117/2017.

22.2 Il consiglio direttivo redige il bilancio in conformità all'art. 13 d. lgs. 117/2017, documentando il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione di missione o in calce al rendiconto e, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 d. lgs. 117/2017, predisporrà, altresì, il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione da parte dell'assemblea unitamente al bilancio di esercizio. Il Bilancio sociale sarà redatto e depositato ai sensi dell'art. 14 d. lgs. n. 117/2017.

22.3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

22.4 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

Art. 23. Libri sociali.

23.1. I libri sociali che l'associazione deve tenere sono:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del consiglio direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura



del consiglio direttivo;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, tenuto a cura del consiglio direttivo stesso;

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

e) il libro delle adunanze del collegio dei probiviri, se nominato, tenuto a cura dello stesso organo;

f) il registro dei volontari che, ai sensi dell'art. 17 E.T.S., svolgono la loro attività in modo non occasionale.

23.2. Gli associati in regola con il pagamento della quota associativa hanno il diritto di esaminare i libri sociali. A tal fine, l'associato deve formulare un'apposita richiesta scritta da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata A/R al consiglio direttivo, in cui siano indicate sinteticamente le motivazioni della richiesta. Il consiglio direttivo, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, comunica, a propria discrezione, la modalità con cui il diritto di ispezione può essere esercitato: se fisicamente presso la sede dell'associazione oppure con l'invio di un estratto in forma telematica all'indirizzo dell'associato.

Art. 24. Scioglimento.

24.1. In caso di scioglimento dell'associazione, l'assemblea nomina uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio dell'ente.

24.2. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano eseguita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro ente del terzo settore scelto dall'assemblea, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, d.lgs. 117/2017, se l'ente risulterà iscritto al suddetto Registro.

Art. 25. Domicilio degli associati e dei membri delle cariche sociali.

25.1. Il domicilio degli associati e di tutti i membri di cariche sociali, per quanto attiene i rapporti con la società, è quello risultante dai libri sociali.

Art. 26. Norme applicabili.

26.1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente statuto, si applicano le norme del codice civile e del d. lgs. n. 117/2017.

F.to Onofrietti Luigi

F.to Luca Serafino Lentini notaio

CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI COPIA INFORMATICA A ORIGINALE
ANALOGICO:

(art. 22, comma 1, d.lgs. 7/3/2005, n. 82 - art. 68-ter, Legge 89/1913)

Certifico io sottoscritto, dott. Luca Serafino Lentini, notaio in Castelvetro di Modena, con studio in via Ghiarone n. 4, iscritto nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, mediante apposizione al presente file della mia firma digitale (dotata di certificato di validità fino al 11/06/2027, rilasciato da: Consiglio Nazionale del Notariato), che la presente copia, composta di numero 13 pagine e redatta su supporto informatico, è conforme al documento originale analogico conservato nei miei rogiti firmato a norma di legge. Copia in esenzione dell'imposta di bollo su richiesta della parte per gli usi consentiti dalla legge. Ai sensi dell'art. 22, comma 1, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, la presente copia di documento cartaceo è formata su supporto informatico.

Castelvetro di Modena, via Ghiarone n. 4 giovedì, 23 gennaio 2025

File firmato digitalmente dal notaio Luca Serafino Lentini